

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

Il "Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia - CNSP", costituito il 15 gennaio 1990, è un'associazione senza scopo di lucro, di seguito denominata "Coordinamento".

Art. 2 - SCOPI

Il Coordinamento ha per scopi di:

- 1) tutelare gli interessi delle Scuole private di psicoterapia in Italia, in relazione al disposto dell'art. 3 della Legge n. 56 del 1989, in ogni ambito istituzionale e non;
- 2) rappresentare le Scuole private di psicoterapia in Italia come interlocutore ufficiale presso Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado per qualsiasi scopo e, in particolare, per seguire l'iter dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 1989;
- 3) promuovere la ricerca scientifica nel campo della psicoterapia in ogni suo aspetto e branca;
- 4) provvedere alla raccolta ed all'elaborazione di dati e di informazioni sull'argomento;
- 5) organizzare congressi, convegni, simposi, workshop, giornate di studio e simili;
- 6) promuovere lo sviluppo e la diffusione della psicoterapia negli ambiti accademici, scientifici e tra i professionisti qualificati ad esercitarla;
- 7) promuovere lo studio e la verifica dei criteri e delle metodiche idonee alla formazione professionale nell'ambito della psicoterapia;
- 8) curare gli interessi dei propri Soci presso Autorità, Enti e Istituzioni (compresi gli Ordini professionali), pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali;
- 9) curare la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo, ecc;
- 10) stabilire contatti, collegamenti, convenzioni, collaborazioni con Enti pubblici e privati, nazionali esteri e internazionali;
- 11) tutelare in ogni modo lo ritenga opportuno, anche mediante interventi presso gli Organi legislativi, amministrativi e giudiziari, di qualsiasi livello e grado, gli interessi della psicoterapia in genere e dei propri Soci in particolare;
- 12) promuovere la valorizzazione della professionalità della psicoterapia e dei propri Soci;
- 13) svolgere qualsiasi altra attività ritenga opportuno per il progresso della psicoterapia in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 – SEDE

Il Coordinamento ha sede legale di Roma, presso il domicilio del Segretario pro tempore o presso un indirizzo da lui indicato.

Art. 4 - SOCI

Soci del Coordinamento sono i gestori di Scuole private di formazione in psicoterapia, che

- 1) abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 1989 (Scuole riconosciute); ovvero che
- 2) abbiano avuto parere favorevole al riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 1989, dalla Commissione consultiva del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Scuole approvate).

Art. 5 - AMMISSIONI

L'ammissione all'Associazione è subordinata a una domanda sulla quale decide l'Assemblea dei Soci, che

valuta il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 6 - QUOTE SOCIALI

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali. Solo i Soci in regola con i versamenti possono prendere parte alle attività sociali, comprese le Assemblee.

Il Socio moroso per oltre due anni consecutivi può essere considerato decaduto a norma dell'art. 16.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Organi del Coordinamento sono: l'Assemblea dei Soci e il Segretario.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese eventualmente deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta dai gestori di cui all'art. 4.

Se il gestore è persona giuridica, esso è rappresentato dal legale rappresentante della persona giuridica.

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare da terzi, mediante delega scritta. Ogni delegato può rappresentare al massimo cinque Soci.

Solo i Soci in regola con le quote sociali possono partecipare alle assemblee.

L'assemblea, è convocata dal Segretario in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Segretario stesso o almeno un terzo dei Soci.

La sede dell'Assemblea è scelta dal Segretario anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

La convocazione deve avvenire mediante fax inviata almeno una settimana prima della data di convocazione.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- 1) deliberare sul resoconto morale e finanziario e sull'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) deliberare sugli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10;
- 3) eleggere il Segretario;
- 4) deliberare sulle proposte presentate dal Segretario;
- 5) decidere sulle questioni relative al buon andamento del Coordinamento, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
- 6) decidere la decadenza anticipata del Segretario;
- 7) decidere l'ammontare delle quote sociali annuali.

L'Assemblea ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Soci in regola con le quote sociali, in seconda convocazione, mezz'ora dopo l'ora fissata per la prima convocazione, con qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario o, in sua assenza dal Socio o rappresentante più anziano di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti in regola con le quote sociali.

Su tutti gli argomenti di competenza dell'Assemblea, il Segretario può interpellare i Soci a mezzo posta o fax per referendum scritto.

Le consultazioni per referendum sono valide se risponde almeno la metà dei Soci in regola con le quote sociali; le deliberazioni relative sono valide a maggioranza dei votanti.

I verbali delle Assemblee, firmati dal Segretario e da un Socio a ciò espressamente designato dall'Assemblea, vengono inviati a tutti i Soci.

Art. 9 - IL SEGRETARIO

Il Segretario ha la rappresentanza legale del Coordinamento, nonché la firma sociale.

Viene eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci tra i Soci persone fisiche o i rappresentanti legali dei Soci persone giuridiche.

Il Segretario ha l'amministrazione ordinaria del Coordinamento.

In particolare può svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, attive e passive.

Redige inoltre i resoconti morale e finanziario e i bilanci consuntivo e preventivo.

Può delegare ad altri Soci persone fisiche o legali rappresentanti di Soci persone giuridiche parte delle sue funzioni.

Presiede le Assemblee.

Provvede alla stesura dei verbali delle Assemblee, alla loro conservazione ed alla loro comunicazione ai Soci.

Ha in consegna i fondi sociali, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci ed è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e postali, e ad operare con firma singola su detti conti, versare e girare assegni e vaglia, prelevare sull'avere liquido e su eventuali crediti accordati.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per: a) perdita dei requisiti di cui all'art. 4; b) dimissioni; c) morosità; d) per comportamenti contrari agli scopi sociali.

I Soci morosi da oltre due anni possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario.

I Soci che mettono in atto comportamenti contrari agli scopi sociali possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Segretario.

Art. II - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche, da fondi destinati ad incrementarne il patrimonio, da materiali e mobili di sua proprietà.

Art. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI

L'Associazione ha durata illimitata.

Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei Soci ordinarie il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.